



Correzione: sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 41 del 16 ottobre 2018, FF 2018 5201)

Proposte del Consiglio federale

Disegno

**relative al disegno di atto normativo del messaggio del
20 novembre 2013 concernente la modifica del Codice delle
obbligazioni¹ (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità
da parte del lavoratore), nella versione del Consiglio degli Stati
del 22 settembre 2014**

del ...

Ingresso

...

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 21 settembre 2018²,

Art. 321a^{bis}

2. Segnalazione
di irregolarità
a. Principio

¹ Il lavoratore che segnala un'irregolarità non viola il suo obbligo di fedeltà se le condizioni stabilite dalle disposizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. per la segnalazione al datore di lavoro: art. 321a^{bis};
- b. per la segnalazione alla competente autorità: art. 321a^{ter} o 321a^{quater};
- c. per la segnalazione all'opinione pubblica: art. 321a^{quinquies}.

² Sono segnatamente considerate irregolarità le infrazioni al diritto penale o amministrativo o ad altre disposizioni di legge, nonché le violazioni di regole interne.

Art. 321a^{bis}

b. Segnalazione
al datore di
lavoro

¹ Il lavoratore che segnala un'irregolarità al datore di lavoro non viola il suo obbligo di fedeltà se la segnalazione:

¹ RS 220

² FF 2018 5181

- a. è fondata su ragionevoli sospetti; e
- b. è indirizzata a una persona o a un servizio interno o esterno abilitati a riceverla.

² Il datore di lavoro che riceve una segnalazione fondata su ragionevoli sospetti deve:

- a. fissare un termine adeguato, non superiore a 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, per il trattamento della stessa;
- b. informare il lavoratore sulla ricezione della segnalazione e sul suo trattamento, a meno che ciò sia impossibile o manifestamente inesigibile dal datore di lavoro poiché il lavoratore ha effettuato la segnalazione in modo anonimo;
- c. adottare misure sufficienti per trattare la segnalazione.

Art. 321a^{ter}

c. Segnalazione all'autorità competente

Il lavoratore che, sulla base di ragionevoli sospetti, segnala un'irregolarità all'autorità competente per il controllo dell'applicazione delle disposizioni violate nel caso in questione non viola il suo obbligo di fedeltà se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il lavoratore ha previamente segnalato l'irregolarità al datore di lavoro e quest'ultimo non ha adottato le misure previste all'articolo 321a^{bis} capoverso 2;
- b. la segnalazione al datore di lavoro causa il suo licenziamento o altri svantaggi.

Art. 321a^{quater}

d. Segnalazione all'autorità competente senza precedente segnalazione al datore di lavoro

¹ Il lavoratore che, sulla base di ragionevoli sospetti, segnala un'irregolarità all'autorità competente per il controllo dell'applicazione delle disposizioni violate nel caso in questione, senza aver previamente segnalato l'irregolarità al datore di lavoro, non viola il suo obbligo di fedeltà se può ragionevolmente supporre che:

- a. la segnalazione al datore di lavoro non avrà effetto;
- b. l'intervento dell'autorità competente sarà ostacolato in assenza di una segnalazione immediata; o
- c. vi è un pericolo grave e imminente per la vita, la salute, la sicurezza delle persone o dell'ambiente, oppure un pericolo imminente di danni importanti.

² Si presume che la segnalazione al datore di lavoro abbia effetto se quest'ultimo:

- a. prevede un servizio indipendente incaricato di ricevere e trattare le segnalazioni;

- b. prevede regole sul seguito da dare alle segnalazioni;
- c. vieta il licenziamento o altri svantaggi conseguenti a una segnalazione; e
- d. permette le segnalazioni anonime.

Art. 321a^{quinquies}

e. Segnalazione all'opinione pubblica

Il lavoratore che ha segnalato un'irregolarità all'opinione pubblica non viola il suo obbligo di fedeltà se:

- a. ha seri motivi di considerare vero in buona fede il fatto segnalato;
- b. ha previamente segnalato l'irregolarità all'autorità competente conformemente agli articoli 321a^{ter} o 321a^{quater}; ed
- c. è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - 1. ha chiesto all'autorità competente di essere informato sul seguito che è stato o sarà dato alla segnalazione e l'autorità non gli ha fornito informazioni utili entro 14 giorni dalla ricezione della domanda,
 - 2. la segnalazione all'autorità causa il suo licenziamento o altri svantaggi.

Art. 321a^{sexies}

f. Consultazione di una persona sottoposta all'obbligo della confidenzialità

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 321a^{septies}, titolo marginale

g. Riserva di disposizioni ed eccezioni

Art. 328 cpv. 3

³ Egli deve provvedere in particolare affinché un lavoratore non subisca svantaggi qualora sia stato vittima di molestie sessuali oppure se ha segnalato un'irregolarità conformemente agli articoli 321a^{bis}°–321a^{quinquies} e 321a^{septies} o consultato, al fine di verificare il suo diritto alla segnalazione di un'irregolarità, una persona sottoposta all'obbligo legale della confidenzialità.

Art. 336 cpv. 2 lett. d

La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

- d. per una segnalazione di irregolarità o la consultazione di una persona effettuate senza violare l'obbligo di fedeltà (321a^{bis}–321a^{sexies}).

Art. 362 cpv. 1

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

art. 321a ^{bis} ^o	cpv. 1 (segnalazione di irregolarità: principio);
art. 321a ^{bis}	(segnalazione di irregolarità al datore di lavoro);
art. 321a ^{ter}	(segnalazione di irregolarità all'autorità);
art. 321a ^{quater}	(segnalazione all'autorità senza precedente segnalazione al datore di lavoro);
art. 321a ^{quinques}	(segnalazione di irregolarità all'opinione pubblica);
art. 321a ^{sexies}	(consultazione di una persona in relazione a una segnalazione di irregolarità);
art. 321a ^{septies}	(segnalazione di irregolarità: riserva di disposizioni ed eccezioni).